

### Ambiente e salute: obiettivi di valore costituzionale da tutelare anche oltre le frontiere nazionali\*

[nota a *Conseil Constitutionnel* dec. n. 2019-823 QPC del 31 gennaio 2020]

Valentina Cavanna\*\*

**SOMMARIO:** 1. Introduzione. – 2. Il quadro normativo alla base della decisione. – 3. La questione prioritaria di costituzionalità. – 4. La decisione del *Conseil Constitutionnel* e il seguito della vicenda. – 5. Considerazioni conclusive.

**ABSTRACT:**

Il contributo intende analizzare una importante pronuncia del *Conseil Constitutionnel* francese, evidenziando come detta decisione abbia affermato la tutela dell'ambiente e della salute pubblica a scapito della libertà di impresa e ne abbia altresì esteso la portata oltre i confini nazionali.

*The essay aims to analyse an important judgment of the French Conseil Constitutionnel, evidencing that such a decision has affirmed the protection of the environment and public health at the expense of the freedom to conduct a business and it has also extended its scope beyond national frontiers.*

\* Contributo sottoposto a revisione tra pari in doppio cieco.

\*\* Avvocato; dottoranda di ricerca in Diritti e Istituzioni presso l'Università degli Studi di Torino, [valentina.cavanna@unito.it](mailto:valentina.cavanna@unito.it).

## 1. Introduzione

Con la sentenza n. 2019-823 QPC del 31 gennaio 2020, il *Conseil Constitutionnel* si è pronunciato sulla conformità alla Costituzione dell'art. L. 253-8, par. IV del Codice rurale e della pesca marittima (nel proseguo "C. Rur."), nella versione risultante dalle modifiche intervenute con la Legge del 30 ottobre 2018, nota come "Egalim" (Legge n. 2018-938, del 30 ottobre 2018, art. 83).

Detta disposizione, in particolare, vieta, dal 1° gennaio 2022, la produzione, lo stoccaggio e la circolazione dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non approvate per motivi legati alla protezione della salute umana o animale o dell'ambiente; secondo l'associazione ricorrente, il divieto di esportazione, in particolare, è contrario alla libertà di impresa.

Con la predetta sentenza il *Conseil Constitutionnel* ha affermato la conformità alla Costituzione dell'art. L. 253-8, par. IV C. Rur. sulla base della necessità di garantire l'ambiente e la salute pubblica, definiti come obiettivi di valore costituzionale, da tutelare anche al di fuori dei confini francesi.

Lo scopo del presente contributo è quello di analizzare la predetta decisione e le sue implicazioni.

## 2. Il quadro normativo alla base della decisione

Gli articoli L. 253-1 e seguenti C. Rur. sono dedicati alla messa sul mercato e l'utilizzo di prodotti fitosanitari. In particolare, l'art. L. 253-8, par. IV C. Rur. ha previsto che: «dal 1° gennaio 2022 la produzione, lo stoccaggio e la circolazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non approvate per motivi legati alla protezione della salute umana o animale o dell'ambiente sono vietati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 sopra citato, fermo restando il rispetto delle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio».

A tal proposito, si ricorda che il Regolamento 2009/1107/CE<sup>1</sup> disciplina, tra l'altro, la produzione e l'immissione sul mercato<sup>2</sup> dei prodotti fitosanitari<sup>3</sup>; nonché l'approvazione delle sostanze attive<sup>4</sup> che li compongono.

Secondo l'VIII Considerando e l'art. 1, par. 4, l'obiettivo perseguito è quello della tutela dell'ambiente<sup>5</sup> e della salute umana, con uno spazio lasciato ai Paesi membri per l'applicazione del principio di precauzione<sup>6</sup> «quando sul piano scientifico vi siano incertezze quanto ai rischi che i prodotti fitosanitari che devono essere autorizzati nel loro territorio comportano per la salute umana e animale o l'ambiente».

A tal riguardo, è opportuno ricordare che il principio di precauzione è uno dei principi chiave in materia ambientale<sup>7</sup>, che rinviene le proprie fondamenta nel principio 15 della Dichiarazione di Rio de Janeiro del 14 giugno 1992<sup>8</sup> e che prevede che, in presenza di un dubbio scientificamente attendibile, ancorché in assenza di conoscenze empiriche certe circa la nocività per l'ambiente di una determinata attività, occorra adottare misure di tutela ambientale; in altre parole, è sufficiente un rischio di danno o, per dirla in termini

---

<sup>1</sup> Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE.

<sup>2</sup> Definita come «la detenzione a scopo di vendita all'interno della Comunità, comprese l'offerta in vendita o qualsiasi altra forma di cessione, a titolo oneroso o gratuito, nonché la stessa vendita, distribuzione o altra forma di cessione, salvo la restituzione al venditore precedente. L'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità costituisce immissione sul mercato ai fini del presente regolamento» (art. 3, par. 1, n. 9).

<sup>3</sup> I «prodotti fitosanitari» sono, ai sensi dell'art. 2, par. 1, i «prodotti, nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, contenenti o costituiti da sostanze attive, antidoti agronomici o sinergizzanti, destinati ad uno dei seguenti impieghi:

- a) proteggere i vegetali o i prodotti vegetali da tutti gli organismi nocivi o prevenire gli effetti di questi ultimi, a meno che non si ritenga che tali prodotti siano utilizzati principalmente per motivi di igiene, piuttosto che per la protezione dei vegetali o dei prodotti vegetali;
- b) influire sui processi vitali dei vegetali, ad esempio nel caso di sostanze, diverse dai nutrienti o dai biostimolanti delle piante, che influiscono sulla loro crescita;
- c) conservare i prodotti vegetali, sempreché la sostanza o il prodotto non siano disciplinati da disposizioni comunitarie speciali in materia di conservanti;
- d) distruggere vegetali o parti di vegetali indesiderati, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali;
- e) controllare o evitare una crescita indesiderata dei vegetali, eccetto le alghe, a meno che i prodotti non siano adoperati sul suolo o in acqua per proteggere i vegetali».

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 2, par. 2, le «sostanze attive» sono le «sostanze, compresi i microrganismi che esercitano un'azione generale o specifica contro gli organismi nocivi oppure sui vegetali, su parti di vegetali o su prodotti vegetali». «Sostanze» sono «elementi chimici e i loro composti, così come sono in natura o creati industrialmente, inclusa qualsiasi impurezza che derivi inevitabilmente dal processo di fabbricazione» (art. 3, par. 1, n. 2).

<sup>5</sup> Definito qui come «le acque (comprese quelle sotterranee, di superficie, di transizione, costiere e marine), i sedimenti, il suolo, l'aria, il territorio, le specie della flora e fauna selvatiche e le loro interrelazioni, nonché le relazioni con altri organismi viventi» (art. 3, par. 1, n. 13).

<sup>6</sup> In argomento, *ex multis*: E. GAILLARD, *Principe de précaution – Droit interne*, in *JurisClasseur, Environnement et développement durable*, 2020, fasc. 2410; E. GAILLARD, *Principe de précaution – Systèmes juridiques internationaux et européens*, in *JurisClasseur, Environnement et développement durable*, 2019, fasc. 2415.

<sup>7</sup> Si veda in particolare l'art. 3-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

<sup>8</sup> Esso dispone: «Al fine di tutelare l'ambiente, gli Stati adotteranno ampiamente un approccio cautelativo in conformità alle proprie capacità. Qualora sussistano minacce di danni gravi o irreversibili, la mancanza di una completa certezza scientifica non potrà essere addotta come motivo per rimandare iniziative costose in grado di prevenire il degrado ambientale».

penalistici, un evento di pericolo anche solo astratto. Tuttavia, al fine di evitare la paralisi dell'economia, la valutazione di detto rischio deve essere «seria e prudentiale»<sup>9</sup>. Secondo la giurisprudenza<sup>10</sup>, il principio di precauzione costituisce uno dei canoni fondamentali del diritto alla salubrità dell'ambiente e alla salute e obbliga le Autorità competenti ad adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente; esso deve essere applicato facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi economici<sup>11</sup>.

Per quanto concerne dunque il Regolamento in parola, gli articoli 28 e seguenti prevedono che per l'immissione sul mercato e l'impiego di un prodotto fitosanitario sia necessaria l'autorizzazione dello «stato membro interessato». L'art. 29 detta i requisiti per l'autorizzazione: un prodotto fitosanitario è approvato, tra l'altro, solo se le sostanze attive che lo compongono sono state approvate. L'autorizzazione deve essere richiesta in ciascuno degli Stati membri in cui si intende immettere sul mercato il prodotto (art. 33). Lo Stato membro proposto dal richiedente esamina la domanda, mentre gli altri Stati membri cooperano e possono presentare osservazioni. Uno Stato membro può rifiutare l'autorizzazione del prodotto nel suo territorio ai sensi dell'art. 36, par. 3<sup>12</sup>.

Al riconoscimento reciproco delle autorizzazioni (art. 40) è possibile derogare con l'applicazione del summenzionato art. 36, par. 3.

Vi sono poi delle eccezioni alla necessità di autorizzazione: tra queste, ai sensi dell'art. 28, par. 1, lett. d), non è necessaria l'autorizzazione qualora si voglia immettere il prodotto in commercio in un paese terzo rispetto all'Unione Europea.

Nel caso di specie, come si legge nella circolare dei *Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Ministère de l'Économie et des Finances, Ministère de l'Agriculture et de*

<sup>9</sup> Come affermato da TAR Piemonte, Sez. I, 22 gennaio 2018, n. 99.

<sup>10</sup> Così, *ex multis*, TAR Campania, Napoli, Sez. V, 5 dicembre 2020, n. 5835. La sentenza prosegue altresì affermando che l'esigenza di tutela della salute diventa imperativa già in presenza di rischi soltanto possibili, ma non ancora scientificamente accertati, atteso che, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili – in tutti i loro ambiti di azione – della tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente, la regola della precauzione può essere considerata come un principio autonomo che discende dalle disposizioni del Trattato (cfr.: Corte di Giustizia CE, 26.1.2002 T132; sentenza 4 luglio 1998, causa C-248/95; sentenza 3 dicembre 1998, causa C-67/97; Bluhme; Cons. Stato, VI, 3.12.2002, n. 6657; T.A.R. Lombardia, Brescia, 11.4.2005, n. 304). Come significato dalla più autorevole giurisprudenza formatasi sul punto, «l'applicazione del principio di precauzione comporta, in concreto, che ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri deve tradursi in una prevenzione precoce, anticipatoria rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche. È evidente, peraltro, che la portata del principio in esame può riguardare la produzione normativa in materia ambientale o l'adozione di atti generali ovvero, ancora, l'adozione di misure cautelari, ossia tutti i casi in cui l'ordinamento non preveda già parametri atti a proteggere l'ambiente dai danni poco conosciuti, anche solo potenziali» (cfr., sul punto, *ex multis*, T.A.R. Piemonte, I, 3.5.2010, n. 2294).

<sup>11</sup> In argomento, anche per i riferimenti bibliografici, si consenta di rinviare a V. CAVANNA, *Tutela di salute e ambiente: riflessioni a margine dell'emergenza Coronavirus*, in *AmbienteDiritto.it*, 2020, n. 4.

<sup>12</sup> Esso dispone, tra l'altro: «Qualora le preoccupazioni di uno Stato membro in relazione alla salute umana o degli animali o all'ambiente non possano essere dissipate con l'introduzione delle misure nazionali di mitigazione del rischio di cui al primo comma, uno Stato membro può rifiutare l'autorizzazione del prodotto fitosanitario nel suo territorio se, a motivo delle sue condizioni ambientali o agricole specifiche, ha fondate ragioni per ritenere che il prodotto in questione comporti ancora un rischio inaccettabile per la salute umana o degli animali o per l'ambiente».

*l'Alimentation* del 23 luglio 2019 (nel proseguo, la “Circolare”)<sup>13</sup>, il divieto di cui all’art. L. 253-8, par. IV C. Rur. si intende riferito solo al caso in cui le sostanze attive non siano approvate per ragioni di salute pubblica o di tutela dell’ambiente e non per altri motivi. Inoltre, esso si applica solo ai prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze e non ad altri prodotti.

La norma fa altresì riferimento al rispetto delle regole dell’Organizzazione Mondiale del Commercio; ad esempio, pertanto, non si applica ai prodotti che si limitano a transitare in Francia senza essere ivi prodotti, utilizzati o commercializzati, ai sensi dell’art. V del *General Agreement on Tariffs and Trade* (“GATT”): è pertanto garantita la libertà di transito delle merci.

### 3. La questione prioritaria di costituzionalità

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato esamina l’ammissibilità della questione prioritaria di costituzionalità (“QPC”)<sup>14</sup> proposta in relazione all’art. L. 253-8, par. IV C. Rur. dall’*Union des industries de la protection des plantes* (“UIPP”), che ha agito in giudizio per ottenere l’annullamento della Circolare lamentando un eccesso di potere.

In estrema sintesi, per quanto di interesse ai fini del presente contributo, può ricordarsi che la QPC è stata prevista dall’art. 61-1 della Costituzione, come modificata dalla Legge costituzionale n. 2008/724, e dalla Legge organica n. 2009-1523 del 10 dicembre 2009<sup>15</sup>: secondo le predette disposizioni, le parti (e solo queste) possono proporre la QPC rispetto ad una “disposizione legislativa” nel corso di un giudizio incardinato davanti ad un giudice appartenente alla giustizia ordinaria o amministrativa (salvo eccezioni).

Da evidenziare altresì che, ai sensi dell’art. 61-1, il parametro di legittimità costituzionale è limitato ai “diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione”.

Precedentemente, il *Conseil Constitutionnel* si era già pronunciato sulle limitazioni alla libertà di impresa in particolare nei seguenti casi:

---

<sup>13</sup> Recante «Circulaire relative à l’entrée en vigueur de l’interdiction portant sur certains produits phytopharmaceutiques pour des raisons de protection de la santé et de l’environnement, en application de la modification de l’article L 253-8 du code rural et de la pêche maritime».

<sup>14</sup> In argomento: S. CATALANO, *La question prioritaire de constitutionnalité in Francia: analisi di una riforma attesa e dei suoi significati per la giustizia costituzionale italiana*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016; A.M. LECIS COCCO ORTU, *La QPC tra rivoluzione ed eccezione: la concretezza del controllo a posteriori a tre anni dalla sua introduzione*, in *Rivista AIC – Rivista telematica dell’Associazione italiana dei costituzionalisti*, 27 settembre 2013; A. PATRONI GRIFFI, *Accesso incidentale e legittimazione degli «organi a quo»*, Napoli, Jovene Editore, 2012, pp. 181 ss.; S.J. LIEBER, D. BOTTEGHI-V. DAUMAS, *La question prioritaire de constitutionnalité vue du Conseil d’État*, in *Cahiers du Conseil Constitutionnel*, ottobre 2010, n. 29 (*Dossier: La Question Prioritaire de Constitutionnalité*).

<sup>15</sup> Recante «LOI organique no 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution (1)».

- (i) nella sentenza 2015-480 QPC del 17 settembre 2015 sul bisfenolo A, in cui aveva affermato in particolare che «considerato che la commercializzazione di imballaggi, contenitori o utensili contenenti bisfenolo A e destinati a venire a diretto contatto con gli alimenti è autorizzata in molti paesi; con la conseguenza che la sospensione della fabbricazione e dell'esportazione di questi prodotti nel territorio della Repubblica o da questo territorio non ha alcun effetto sulla commercializzazione di questi prodotti all'estero». Sulla base di queste considerazioni, la sospensione della produzione e dell'esportazione di questi prodotti in Francia o dalla Francia era ritenuta contraria alla Costituzione per violazione della libertà di impresa;
- (ii) nella sentenza 2016-737 DC del 4 agosto 2016 sui prodotti fitosanitari contenenti nicotinoidi, il *Conseil* aveva ritenuto conforme alla Costituzione il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti neonicotinoidi di cui all'art. L. 253-8, par. II C. Rur., in considerazione dell'assenza di un divieto di produzione ed esportazione degli stessi.

Nelle sue conclusioni al Consiglio di Stato del 7 novembre 2019, il *rapporteur public* M. Laurent Cytermann ricorda come vi siano già altri esempi di divieti di esportazione volti alla tutela della salute pubblica (come il Decreto 96-1133 del 24 dicembre 1996 in materia di amianto<sup>16</sup> e l'art. 5124-11 del Codice di Sanità Pubblica<sup>17</sup>).

Quanto alla tutela dell'ambiente, un tale divieto, secondo il *rapporteur public*, sarebbe in linea con il diritto internazionale. Peraltro, prosegue quest'ultimo, occorrerebbe superare l'idea che l'obbligo di uno stato di tutelare l'ambiente sia limitato (e possa limitarsi) entro le frontiere nazionali: «ma questo è il dilemma specifico di ogni sforzo per tutelare un bene comune: lo sforzo di tutti può essere vano se gli altri non partecipano, ma è comunque necessario che alcuni inizino a impegnarsi affinché il bene comune sia protetto. E senza arrivare a rivendicare, come i deputati autori dell'emendamento, la vocazione universale del diritto francese, la storia recente mostra che c'è un effetto reale di mimetismo tra paesi su questo tipo di divieto: maggiore è il numero di paesi che hanno bandito una sostanza pericolosa, maggiore è la pressione per il divieto da parte di altri Stati».

Il Consiglio di Stato, con la decisione del 7 novembre 2019, rinvia dunque la QPC al *Conseil Constitutionnel* per la possibile violazione della libertà di impresa di cui all'art. 4 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789 (su cui si veda *infra*), ritenendo tra l'altro che la questione sia di "*caractère sérieux*" (ai sensi dell'art. 23-4 della Legge organica 2009-1523).

<sup>16</sup> Recante «Décret n°96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation».

<sup>17</sup> Detta disposizione, prevede, tra l'altro che, per motivi di salute pubblica, possa essere vietata l'esportazione di medicinali che non beneficiano di un'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo L. 5121-8 o che possono comportare per i pazienti rischi sproporzionati rispetto ai benefici attesi.

## 4. La decisione del *Conseil Constitutionnel* e il seguito della vicenda

Il primo testo di riferimento per la decisione che qui si commenta è la “Carta dell’Ambiente”<sup>18</sup>, adottata con la Legge costituzionale n. 2005-205 del 1° marzo 2005, con cui si è, appunto, “costituzionalizzata” la tutela dell’ambiente.

Più specificamente, questo testo sancisce, in linea con i principi comunitari e internazionali<sup>19</sup>, una serie di diritti (come quello di accedere alle informazioni ambientali) ed obblighi (come quello di partecipare alla salvaguardia e al miglioramento dell’ambiente; prevenire o limitare le conseguenze dei danni all’ambiente e contribuire alla loro riparazione), nonché positivizza il principio di precauzione<sup>20</sup>. In particolare, l’art. 1, emblematicamente, consacra il diritto a vivere in un ambiente salubre, disponendo che «ognuno ha il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute».

In realtà, il *Conseil* fonda il suo ragionamento sul preambolo della Carta dell’Ambiente, affermando innanzitutto che la protezione dell’ambiente<sup>21</sup>, essendo questo «patrimonio comune dell’umanità», è un obiettivo di valore costituzionale<sup>22</sup> (nel proseguo “OVC”) e non più, dunque, solo un obiettivo di interesse generale<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> In argomento, si vedano: M.A. COHENDET, M. FLEURY, *Chronique de Droit Constitutionnel sur la Charte de l’Environnement*, in *Revue juridique de l’environnement*, 2018, n. 4, pp. 749-768; S. JOLIVET, J. MALET-VIGNEAUX, *La Charte de l’Environnement devant les juges administratif et judiciaire* (Juillet 2017-Juin 2018), in *Revue juridique de l’environnement*, 2018, n. 4, pp. 769-780; R. IERA, *Il caso francese*, in R. FRACCHIA, *Il diritto ambientale comparato*, in *Federalismi.it*, 5 aprile 2017; M. PRIEUR, *Promesses et réalisations de la Charte de l’environnement*, in *Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel*, aprile 2014, n. 43 (*Le Conseil Constitutionnel et l’Environnement*); Y. AGUILA, *Les acteurs face à la constitutionnalisation du droit de l’environnement*, in *Nouveaux Cahiers du Conseil Constitutionnel*, aprile 2014, n. 43 (*Le Conseil Constitutionnel et l’Environnement*); L. FONBAUSTIER, *Environnement et pacte écologique – Remarques sur la philosophie d’un nouveau «droit à»*, in *Cahiers du Conseil Constitutionnel*, gennaio 2004, n. 15 (*Dossier: Constitution et Environnement*); M. PRIEUR, *Vers un droit de l’environnement renouvelé*, in *Cahiers du Conseil Constitutionnel*, gennaio 2004, n. 15 (*Dossier: Constitution et Environnement*); B. MATHIEU, *Observations sur la portée normative de la Charte de l’environnement*, in *Cahiers du Conseil Constitutionnel*, gennaio 2004, n. 15 (*Dossier: Constitution et Environnement*).

<sup>19</sup> Il riferimento è in particolare all’art. 11 TFUE, che richiama il principio dello sviluppo sostenibile, e all’art. 191 TFUE, che sancisce i principi di precauzione, prevenzione, correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all’ambiente, nonché il principio “chi inquina paga”; nonché alla «Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale» (c.d. Convenzione di Århus), del 25 giugno 1998 (e relativa Direttiva 2003/4/CE del parlamento europeo e del consiglio del 28 gennaio 2003 sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio).

<sup>20</sup> Per un’applicazione del principio di precauzione, si veda il caso dell’annullamento dell’autorizzazione alla vendita del Roundup Pro 360 (a base di glifosato): in argomento, E. GAILLARD, *Une autorisation de mise sur le marché de pesticide contraire au principe de précaution*, in *Énergie-environnement-infrastructures*, 2019, n. 3.

<sup>21</sup> In argomento, si veda G. MÉMETEAU, *Environnement et Droit de la Santé*, in *JurisClasseur, Environnement et développement durable*, 2020, fasc. 2310.

<sup>22</sup> In argomento, *ex multis*: F. LUCHAIRE, *Brèves remarques sur une création du Conseil constitutionnel : l’objectif de valeur constitutionnelle*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 2005, n. 4, pp. 675-684; P. DE MONTALIVET, *Les objectifs de valeur constitutionnelle*, Dalloz, Parigi, 2006.

<sup>23</sup> Si veda, a titolo esemplificativo, la decisione 11 ottobre 2019, n. 2019-808 QPC.

Gli OVC compaiono per la prima volta in una decisione del 1982<sup>24</sup>, secondo cui «la libertà di comunicazione deve essere conciliata con gli obiettivi di valore costituzionale della salvaguardia dell'ordine pubblico, il rispetto della libertà altrui e la salvaguardia del carattere pluralistico delle correnti di espressione socio-culturali».

Gli OVC sono caratterizzati da ambivalenza e incertezza; in estrema sintesi, si può dire che consistono in obiettivi da raggiungere da parte del legislatore quando legifera in una certa materia, che possono giustificare deroghe alle libertà costituzionali con lo scopo di garantire l'effettività di altri diritti costituzionalmente garantiti<sup>25</sup>.

La funzione degli OVC è, in altri termini, quella di consentire di conciliare i vari principi costituzionali, imponendo un obbligo di mezzi al legislatore.

Nel caso di specie, più specificamente, il *Conseil Constitutionnel* ricorda quanto dispone il preambolo della Carta dell'Ambiente: «il futuro e l'esistenza stessa dell'umanità sono indissociabili dal suo ambiente naturale [...] l'ambiente è patrimonio comune degli esseri umani [...] la protezione dell'ambiente deve essere attuata al pari degli altri interessi fondamentali della Nazione [...] al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile<sup>26</sup>, le scelte destinate a rispondere ai fabbisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e delle altre popolazioni di provvedere ai loro bisogni».

Il riconoscimento di un OVC in materia ambientale, nel caso di specie, è rafforzato dalla tutela della salute: a tal riguardo, il *Conseil Constitutionnel* afferma espressamente che anche la salute pubblica è un OVC<sup>27</sup>. Il richiamo, questa volta, è al preambolo della Costituzione del 1946, il cui alinea 11 afferma, tra l'altro, che la Nazione «garantisce a tutti, e specialmente al bambino, alla madre e ai vecchi lavoratori, la protezione della salute»<sup>28</sup>.

<sup>24</sup> Sentenza del 27 luglio 1982 n. 82-141 DC.

<sup>25</sup> Di seguito alcuni esempi di OVC:

- la possibilità per tutti di avere un alloggio dignitoso (Cons. Cost. 19 gennaio 1995 n. 94-359 DC);
- l'accessibilità e l'intelligibilità della legge (Cons. Cost. 16 dicembre 1999 n. 99-421 DC);
- la lotta alla frode fiscale (Cons. Cost. 29 dicembre 1999 n. 99-424 DC);
- il pluralismo e l'indipendenza dei media (Cons. Cost. 3 marzo 2009 n. 2009-577 DC);
- la corretta amministrazione della giustizia (Cons. Cost. 3 dic. 2009 n. 2009-595 DC).

<sup>26</sup> Su cui si veda anche *infra*.

<sup>27</sup> Come già nella sentenza del 16 maggio 2012, n. 2012-248 QPC (ma sul punto si veda anche *infra*).

In argomento, si veda D. GUILLAUME, *Le droit à la santé : un droit constitutionnel effectif?*, in *Revue juridique de l'Ouest*, 2015, (numero speciale «20 ans de législation sanitaire. Bilan et perspectives. Colloque organisé par l'Association des Etudiants en Droit de la Santé (AEDS) pour les 20 ans du Master "Droit, Santé, Ethique" (1994-2014)»), pp. 17-34.

<sup>28</sup> In argomento, si veda T. GRÜNDLER, *Le juge et le droit à la protection de la santé*, *Revue de droit sanitaire et social*, 2010, pp. 835-846. L'Autrice sottolinea la dualità del diritto alla salute (nonostante l'assenza del termine "diritto" nel Preambolo della Costituzione), inteso in una accezione individuale ed una collettiva, nonché la necessità di distinguere tra "giustiziabilità" ed "effettività" dello stesso. Peraltro, l'Autrice affronta altresì la questione dell'assenza dell'aggettivo "pubblica" e della conseguente possibilità di riconoscere l'accezione collettiva, che potrebbe ritenersi garantita dal riferimento a "tutti"; l'Autrice ricorda comunque come tale accezione sia stata riconosciuta dalla giurisprudenza, che ha affermato come la sua tutela possa comportare una restrizione della libertà di impresa o del diritto di proprietà (anche se non si può propriamente parlare di una gerarchia tra i diritti fondamentali).

Si veda altresì O. DUTHELLET DE LAMOTHE, *Les normes constitutionnelles en matière sociale*, in *Cahiers du Conseil Constitutionnel*, ottobre 2010, n. 29.



Il *Conseil Constitutionnel* ricorda poi che la libertà di impresa si fonda sull'art. 4 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino, secondo cui «la libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: pertanto, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo non ha altri limiti se non quelli che assicurano agli altri Membri della Società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge»<sup>29</sup>. Occorre dunque procedere ad un bilanciamento di ambiente e salute umana da un lato e libertà di impresa dall'altro<sup>30</sup>.

Il *Conseil Constitutionnel* sottolinea che l'art. L. 253-8, par. IV C. Rur. vieta l'esportazione dei prodotti fitosanitari in questione al fine di tutelare l'ambiente e la salute umana nei paesi terzi rispetto all'Unione Europea, dove essi potrebbero essere venduti (e non all'interno dell'Unione Europea, ove invece si applica il Regolamento 2009/1107/CE).

In secondo luogo, la predetta disposizione lascia tempo alle imprese di adattarsi alla stessa, in quanto essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.

Nel caso di specie, sulla base del presupposto che spetti al legislatore garantire il bilanciamento tra gli OVC dell'ambiente e della salute pubblica con la libertà di impresa, secondo il *Conseil Constitutionnel* il bilanciamento operato non è “manifestamente squilibrato” e la disposizione in questione è conforme alla Costituzione.

Successivamente alla sentenza in commento, il Consiglio di Stato, con decisione del 13 novembre 2020, ha respinto il ricorso proposto da UIPP per l'annullamento della Circolare. Oltre a dare atto della sentenza del *Conseil Constitutionnel*, il Consiglio di Stato ha tra l'altro escluso il contrasto dell'art. L. 253-8, par. IV C. Rur. con gli articoli 28 e 29 del Regolamento 2009/1007/CE. In particolare, infatti, detti articoli si limitano a prevedere eccezioni all'obbligo di autorizzazione, ma non impediscono ad uno Stato membro di introdurre un divieto di esportazione verso un paese terzo.

---

Il diritto alla salute è stato invocato altresì per giustificare le misure restrittive adottate per fronteggiare la pandemia da Covid-19: a tal proposito, si veda la decisione n. 2020-800 DC del 20 maggio 2020, con nota P. RRAPÌ, *Le Préambule de la Constitution de 1946, fondement constitutionnel de l'état d'urgence*, in *La Revue des droits de l'homme, Actualités Droits-Libertés*, 6 novembre 2020.

<sup>29</sup> Peraltro, l'art. 5 stabilisce altresì che «la Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina». In argomento, R. FRAISSE, *La question prioritaire de constitutionnalité et la liberté d'entreprendre*, in *Revue juridique de l'économie publique*, agosto 2011, n. 689, p. 3.

<sup>30</sup> Ciò è peraltro in linea con quanto affermato dall'art. 6 della Carta dell'ambiente, secondo cui «Le politiche pubbliche devono promuovere uno sviluppo sostenibile. A tal fine, esse conciliano la protezione e la valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo economico ed il progresso sociale». Senza poter qui analizzare il principio dello sviluppo sostenibile (e le critiche ad esso formulate), si ricorda che, secondo la definizione di cui al c.d. “Rapporto Brundtland” del 1987, esso consiste in uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. In argomento, si vedano, *ex multis*: M. MONTINI, *Profili di Diritto Internazionale*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di Diritto dell'Ambiente*, vol. 1, Padova, Cedam, 2012, pp. 9-100; F. FRACCHIA, *Principi di Diritto Ambientale e Sviluppo Sostenibile*, in P. DELL'ANNO, E. PICOZZA (a cura di), *Trattato di Diritto dell'Ambiente*, cit., pp. 559-608; F.G. TRÉBULLE, *Droit du Développement Durable*, in *JurisClasseur, Environnement et développement durable*, 2010, fasc. 2400.

Nelle sue conclusioni del 13 novembre 2020, il *rapporteur public* ha sottolineato che le conseguenze della sentenza del *Conseil Constitutionnel* sono due, oltre alla dichiarazione di conformità alla Costituzione dell'art. L. 253-8, § IV C. Rur.:

- (i) la giurisprudenza precedente, che non permetteva al legislatore di evitare la violazione dell'ambiente all'estero, è superata: il legislatore, nel bilanciamento tra la libertà di impresa e gli OVC di protezione dell'ambiente e della salute, deve tenere in considerazione gli effetti che le attività esercitate in Francia possono avere sull'ambiente al di fuori dei confini francesi;
- (ii) il *Conseil Constitutionnel* procede a verificare che non vi sia un bilanciamento “manifestamente squilibrato” (e non più una compressione “sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito”<sup>31</sup>): questo comporta un margine di intervento più ampio per il legislatore nella protezione dell'ambiente e della salute.

## 5. Considerazioni conclusive

Le considerazioni che precedono sembrano rispondere, almeno in parte, ad istanze di cambiamento nate in tempi non recenti, ma che non hanno ancora trovato una soluzione definitiva.

Si pensi alla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, secondo cui, tra l'altro, «l'uomo ha un diritto fondamentale alla libertà, all'eguaglianza e a condizioni di vita soddisfacenti, in un ambiente che gli consenta di vivere nella dignità e nel benessere, ed è altamente responsabile della protezione e del miglioramento dell'ambiente davanti alle generazioni future»<sup>32</sup>. Il diritto ad un ambiente salubre si è evoluto con il passare degli anni (ed oggi include, ad esempio, le istanze connesse alla lotta al cambiamento climatico<sup>33</sup>).

L'era in cui viviamo è stata definita “Antropocene”<sup>34</sup>, ad evidenziare il ruolo che l'uomo ha nel modificare i sistemi naturali come mai prima: i cambiamenti ad ampio spettro cui stiamo assistendo minacciano non solo l'ambiente, ma anche la salute ed il benessere umani<sup>35</sup>.

<sup>31</sup> Come affermato, ad esempio, nella sentenza sul bisfenolo A già esaminata o nelle sentenze n. 2013-346 QPC dell'11 ottobre 2013; 2018-771 DC del 25 ottobre 2018; n. 2000-439 DC del 16 gennaio 2001.

<sup>32</sup> Consultabile all'indirizzo [https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione\\_ambientale/stoccolma.pdf](https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/educazione_ambientale/stoccolma.pdf).

<sup>33</sup> *Ex multis*, S. BALDIN, *Towards the judicial recognition of the right to live in a stable climate system in the European legal space? Preliminary remarks*, in *DPCE online*, 2020, n. 2, pp. 1419 ss.

<sup>34</sup> P. J. CRUTZEN, *Geology of mankind: the Anthropocene*, in *Nature*, 2002, 415, p. 23.

<sup>35</sup> In argomento, A.J. McMICHAEL, *Globalization, Climate Change and Human Health*, in *N. Engl. J. Med.*, 2013, n. 368, pp. 1335-1343. L'Autore pone alcuni esempi di come i cambiamenti ambientali ed ecologici influenzino in misura sempre maggiore la salute a livello globale: si pensi alla mancanza di acqua ed alla questione alimentare.

Da un lato, le questioni da affrontare sono sempre più complesse e ambiente e salute<sup>36</sup> (come anche cambiamento climatico e salute<sup>37</sup>) sono tra loro correlati. Dall'altro, secondo quanto affermato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, la salute non è solo l'assenza di malattia, ma anche un «completo stato di benessere psicologico e sociale»<sup>38</sup>: si tratta, quindi, di un concetto “olistico” di salute.

In linea generale, il diritto ambientale, nel momento in cui è correlato ad un concetto olistico di salute ed è connesso ai diritti umani, è uno strumento chiave nella soluzione di dette problematiche. Infatti, esso rappresenta un'opportunità per favorire un'economia ed un'occupazione sane ed è uno strumento di salvaguardia di pace e coesione sociale. Per questo, esso ha una portata universale e non può essere separato dalle questioni di sviluppo e giustizia ecologica e sociale<sup>39</sup>.

A tal proposito, deve menzionarsi qui la dottrina<sup>40</sup> che, plaudendo alla sentenza in commento, sottolinea come l'attuale contesto, in ragione delle problematiche connesse alla salute umana, all'ambiente ed al cambiamento climatico, sia destinato a portare ad una riconfigurazione di alcuni nostri diritti e libertà; d'altra parte, la Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino rende evidente che la libertà di impresa non è assoluta, ma deve sottostare a quanto stabilito dal legislatore. Pertanto, la libertà di impresa va affermata attraverso una riconfigurazione del modo di fare impresa, se si vuole raggiungere l'OVC della protezione ambientale.

La dottrina<sup>41</sup> ha anche sottolineato come tale sentenza risulti altresì rilevante per aver conferito all'OVC della protezione dell'ambiente una dimensione mondiale (atteso che occorre tenere in considerazione gli effetti extraterritoriali delle attività esercitate all'interno del proprio Paese<sup>42</sup>), costituendo dunque un «invito ai giudici del mondo intero, per una

<sup>36</sup> Vale la pena menzionare qui altresì l'approccio “One Health”, fondato sul riconoscimento del legame tra salute umana, salute animale e salute dell'ecosistema. In argomento, *ex multis*: J.S. MACKENZIE, M. JEGGO, *The One Health Approach – Why Is It So Important?*, in *Trop. Med. Infect. Dis.*, 2019, n. 4, pp. 88 ss.

<sup>37</sup> In argomento, C. COUNIL, *L'appréhension juridique des risques sanitaires liés au changement climatique*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2020, n. speciale HS20, pp. 171-188.

<sup>38</sup> Si veda <https://apps.who.int/gb/gov/assets/constitution-en.pdf>.

<sup>39</sup> In tal senso, L. ZOMA, *Perception et effectivité du droit de l'environnement: entre influence des niveaux de développement et nécessité de réduire les disparités*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2019, n. 2, pp. 321-338.

<sup>40</sup> L. FONBAUSTIER, *Le Conseil constitutionnel et la liberté d'entreprendre à la lumière des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de la santé*, in *Droit Administratif*, aprile 2020, n. 4, pp. 23-26. L'Autore ricorda altresì come il Preambolo stesso della Carta dell'Ambiente ricordi che «l'uomo esercita una influenza crescente sulle condizioni di vita e sulla propria evoluzione».

<sup>41</sup> *Ibidem*.

<sup>42</sup> In argomento, si veda altresì B. GRIMONPREZ, I. BOUCHEMA, *Exportation des produits phytosanitaires: un monde, une seule santé environnementale*, in *Revue de Droit Rural*, aprile 2020, n. 482, pp. 42-43.

Secondo la dottrina, questa impronta di universalismo ragiona nell'ottica affermata da A. Supiot secondo cui «il Diritto è divenuto una tecnica del Divieto ... in quanto nei rapporti che ciascuno di noi ha con l'altro e con il mondo esso interpone un senso comune che va al di là di noi e ci vincola tutti. Facendo di noi individui dei semplici anelli della catena umana»: così A. SUPIOT, *Homo Juridicus. Saggio sulla funzione antropologica del Diritto*, Milano, Bruno Mondadori, 2010, pp. 10-11.

migliore protezione del pianeta su scala universale<sup>43</sup>; allo stesso tempo, detta sentenza ha il pregio di rendere un dovere internazionale (ossia quello connesso alla *no harm rule*, o al divieto di inquinamento transfrontaliero<sup>44</sup>) una esigenza costituzionale.

La sentenza che qui si commenta è altresì stata messa in correlazione con un'altra interessante decisione di poco precedente (la n. 2019-794 DC del 20 dicembre 2019, *Loi d'orientation des mobilités*), in cui viene sottoposto a giudizio l'obiettivo, fissato dalla legge, della decarbonizzazione del settore del trasporto terrestre nel 2050 rispetto all'attuazione del diritto a un ambiente sano sancito dall'art. 1 della Carta dell'Ambiente<sup>45</sup>; si procede così «ad una lettura ambiziosa di questo diritto costituzionale»<sup>46</sup>, che implica pertanto un obbligo di fare in capo allo Stato: «il diritto ad un ambiente sano implica il diritto di un individuo di vedere lo Stato proteggere l'ambiente e quindi rispettare gli obblighi che incombono sullo stesso in virtù della Carta».

Peraltro, va sottolineato come, nel caso di specie, l'OVC della protezione ambientale, come visto, sia tratto dal preambolo della Carta dell'Ambiente: si è dunque riconosciuto un pieno valore costituzionale al predetto preambolo, ribaltando un precedente nel quale il *Conseil* aveva ritenuto che esso non contenesse alcun diritto che potesse essere invocato a sostegno di una QPC<sup>47</sup>. La decisione commentata mette in luce invece che il preambolo della Carta può recare disposizioni a contenuto prescrittivo, che potrebbero rivelarsi molto

---

dori Editore, 2006, p. 19. A tal proposito, si veda G. THOMAS, *Relire la crise sanitaire avec Ulrich Beck: ce que peut le droit public*, in *La Revue des Juristes de Science Po*, ottobre 2020, n. 19, p. 6.

<sup>43</sup> Y. AGUILA, L. ROLLINI, *Charte de l'environnement: le temps de la Récolte*, in *La Semaine Juridique – Édition Générale*, 9 marzo 2020, n. 10, pp. 466-471.

<sup>44</sup> Tale logica transfrontaliera del diritto ambientale è evidente, tra l'altro, nella Dichiarazione di Rio del 1992, consultabile all'indirizzo [https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A\\_CONF.151\\_26\\_Vol.I\\_Declaration.pdf](https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf). In particolare, il principio 2 recita: «Conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale». L'obbligo per gli Stati di non cagionare un danno ambientale, oltre che essere considerato parte del diritto consuetudinario, costituisce un principio già sancito dalla Dichiarazione di Stoccolma del 1972, secondo cui, tra l'altro, «la Carta delle Nazioni Unite e i principi del diritto internazionale riconoscono agli Stati il diritto sovrano di sfruttare le risorse in loro possesso, secondo le loro politiche ambientali, ed il dovere di impedire che le attività svolte entro la propria giurisdizione o sotto il proprio controllo non arrechino danni all'ambiente di altri Stati o a zone situate al di fuori dei limiti della loro giurisdizione nazionale».

Si è a tal riguardo sostenuto che: «The obligation not to cause environmental harm has its roots in the common law principle of *sic utere tuo ut alienum non laedus* (i.e., do not use your property to harm another). In the international law context, States are under a general obligation not to use their territory, or to allow others to use their territory, in a way that can harm the interests of another State (...) The general obligation not to cause environmental harm also informs the more specific principle of non-discrimination, which prohibits States from shifting the burden of environmental harms, particularly those caused by industrial pollution, on to the citizens of neighboring States (...) States should effectively cooperate to discourage or prevent the relocation and transfer to other States of any activities and substances that cause severe environmental degradation or are found to be harmful to human health». A tal proposito, si veda D. HUNTER, J. SALZMAN, D. ZAEKE, *International Environmental Law and Policy*, New York, Foundation Press, 2007, pp. 502 ss.

<sup>45</sup> Di cui si è detto al Paragrafo 4.

<sup>46</sup> Y. AGUILA, L. ROLLINI, *Charte de l'environnement: le temps de la Récolte*, cit.

<sup>47</sup> Sentenza n. 2014-394 QPC del 7 maggio 2014.

ricche per il futuro<sup>48</sup>. A tal proposito, è possibile tracciare un parallelo con il riconoscimento del principio di salvaguardia della dignità della persona umana che è stato dedotto, seguendo lo stesso approccio argomentativo, dal Preambolo alla Costituzione del 1946 nella decisione “Bioetica” del 1994<sup>49</sup>.

La decisione odierna si caratterizza anche per un “cambio di rotta” rispetto alla decisione n. 2015-480 QPC del 17 settembre 2015 (di cui si è detto al Paragrafo 3) in cui, pur potendosi affermare che l’obiettivo di proteggere la salute giustificava la sospensione in Francia dei prodotti contenenti bisfenolo A, tuttavia non si vietava l’esportazione di questi prodotti all’estero. Cinque anni dopo, nella decisione commentata, il *Conseil* adotta una posizione opposta, in nome dell’ambito universale dell’OVC della protezione ambientale in connessione con la tutela della salute<sup>50</sup>.

Come detto, inoltre, in precedenza il *Conseil Constitutionnel* aveva sostenuto che la tutela ambientale fosse un obiettivo di interesse generale («un but d’intérêt général»<sup>51</sup> o un «objectif d’intérêt général»<sup>52</sup>). La promozione della tutela ambientale come OVC, così come l’OVC della tutela della salute, dotato della stessa forza già con una decisione del 1991<sup>53</sup>, dimostra la determinazione del Consiglio costituzionale nel rafforzare la tutela ambientale<sup>54</sup>.

Sotto altro aspetto, vanno ricordate le recenti riforme adottate in Francia in materia sanitaria, che sembrano confermare l’accezione “olistica” del diritto alla salute elaborata dall’OMS, di cui si è detto in precedenza.

Infatti, come è stato osservato<sup>55</sup>, l’obiettivo del miglioramento dello stato di salute della popolazione è ormai inseparabile dall’azione su una serie di altri determinanti, tra cui quelli sociale e ambientale; l’identificazione di questi determinanti si basa sul concetto di

<sup>48</sup> B. PARANCE, S. MABILE, *Les riches promesses de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement?*, cit..

<sup>49</sup> Sentenza del 27 luglio 1994 n. 94-343/344 DC.

<sup>50</sup> In argomento, si veda anche V. CHAMPEIL, DESPLATS, *La protection de l’environnement, objectif de valeur constitutionnelle : vers une invocabilité asymétrique de certaines normes constitutionnelles?*, in *La Revue des droits de l’homme* [Online], Actualités Droits-Libertés, 24 febbraio 2020.

<sup>51</sup> Cons. const., 11 ottobre 2013, n. 2013-346 QPC emessa in relazione alla Legge n. 2011-835 del 13 luglio 2011 che vieta l’uso della fratturazione idraulica della roccia per l’esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi sul territorio nazionale.

<sup>52</sup> Cons. const., 4 agosto 2016, n. 2016-737 DC.

<sup>53</sup> Cons. const., 8 gennaio 1991, n. 90-283 DC.

<sup>54</sup> COSÌ B. PARANCE, S. MABILE, *Les riches promesses de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de l’environnement?*, in *Dalloz*, 2020, pp. 1129 ss.

A tal proposito, si veda anche F. SAVONITTO, *Un verdissement en devenir de la jurisprudence constitutionnelle*, in *AJDA*, 2020, pp. 1126 ss, secondo cui, tra l’altro, «lorsque la protection de l’environnement n’était qu’un objectif d’intérêt général, le Conseil constitutionnel opérait un contrôle entier, c’est-à-dire qu’il vérifiait si « la restriction [...] ne revêt pas [...] un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi » (Cons. const. 11 oct. 2013, n° 2013-346 QPC, préc.). Une fois celle-ci devenue OVC, il semble exercer un contrôle restreint où il se cantonne à examiner que « le législateur a assuré une conciliation qui n’est pas manifestement déséquilibrée entre la liberté d’entreprendre et les OVC de protection de l’environnement et de la santé » poursuivis. Néanmoins, cette évolution demandera à être confirmée lorsque l’OVC tiré de la Charte sera invoqué seul».

<sup>55</sup> S. BRIMO, *La loi Santé enfin promulguée: une ambition contrariée*, in *Énergie-environnement-infrastructures*, 2016.

“esposoma”<sup>56</sup>, inteso come la considerazione integrata di tutte le esposizioni che possono influenzare la salute umana nel corso della vita<sup>57</sup>; detto concetto è in linea con la rilevanza che è stata attribuita, tra l’altro, all’alimentazione, alle disuguaglianze sociali e territoriali ed alle condizioni di vita e di lavoro<sup>58</sup>.

Peraltro, non può non sottolinearsi altresì come i limiti del pianeta (concetto nato negli anni ’70 del secolo scorso<sup>59</sup>) siano stati positivizzati all’art. 110-1-1 del Codice dell’Ambiente francese, a seguito della riforma intervenuta nello scorso febbraio<sup>60</sup>.

È finalmente giunto il tempo, dunque, di una nuova stagione per il diritto ambientale?

---

<sup>56</sup> In argomento, si vedano: M. TISSIER-RAFFIN, D. MORIN, L. GALEY, A. GARRIGOU LAVOISIER, *Rendre effectif le Droit a un Environnement sain: les défis scientifiques et juridiques soulevés par le concept d'exposome*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2020, n. speciale/HS20, pp. 39-80; V. SIROUX, L. AGIER, R. SLAMA, *The exposome concept: a challenge and a potential driver for environmental health research*, in *Eur. Respir. Rev.*, 2016, n. 25, pp. 124-129.

<sup>57</sup> Si veda l’art. 1 della *LOI n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (1)*, che va tra l’altro a modificare il Codice di Sanità Pubblica.

<sup>58</sup> Codice di Sanità Pubblica, art. L. 1411-1 (come modificato dalla Legge n. 2016-41).

<sup>59</sup> Nel 1972 il Rapporto del Club di Roma ha affermato che una crescita illimitata non è possibile, data la finitezza delle risorse. Infatti: «I costi dei disastri naturali vanno aumentando, come pure le difficoltà, e perfino i conflitti, comportati dall’allocazione di risorse (come l’acqua dolce o i combustibili fossili) tra domande alternative». D.H. MEADOWS, D. MEADOWS, J. RANDERS, *I nuovi limiti dello sviluppo. La salute del pianeta nel terzo millennio*, Milano, Mondadori, 2006, p. 11.

<sup>60</sup> Si tratta della *LOI n. 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire (1)*. In argomento, si veda: E. NAIM-GESBERT, *Que sont les «limites planétaires»? Pour une Pax Natura à l'aune du Covid-19*, in *Revue juridique de l'environnement*, 2020, n. 3, pp. 419-423.